

Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione -
Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali
del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137,
comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori
nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione
e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di
entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti,
dissenzianti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma
2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo
nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo
fatto costitutivo del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15318 del 09/06/2025 (Rv.
674818 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137